

Cons. Stato, Sez. IV, Sent., (data ud. 06/03/2024) 21/03/2024, n. 2781**Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1191 del 2020, proposto dal Comune San Giorgio La Molara, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Luigi Fucci, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

A.P., rappresentato e difeso dall'avvocato Lina Fiorilli, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quinta, n. 4800/2019, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.P.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 marzo 2024 il Cons. Ugo De Carlo e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Il Comune di San Giorgio la Molara ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto il ricorso presentato dal signor A.P. per l'annullamento della delibera di Giunta comunale n. 59 del 19 aprile 2018 di annullamento del bando di concorso pubblico per un posto per titoli ed esami a tempo indeterminato e parziale di un posto di istruttore tecnico - direttivo adottata dalla Giunta Comunale di San Giorgio la Molara.

2. L'appellato ha lavorato alle dipendenze del Comune di San Giorgio la Molara per oltre quattordici anni in forza di successivi contratti di lavoro a tempo determinato, più volte prorogati, come Istruttore Tecnico Direttivo - categoria (...) - Posizione economica D3 - profilo di Responsabile del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo.

Il Comune, dopo aver avviato una procedura di stabilizzazione per la copertura a tempo indeterminato e parziale, la annullava a distanza di oltre due anni con la delibera impugnata.

3. La sentenza del T.a.r. ha accolto il ricorso perché non sono state motivate le mutate ragioni di interesse pubblico cui il comune avrebbe inteso accordare prevalenza rispetto alle specifiche necessità

organizzative che la precedente amministrazione comunale aveva inteso soddisfare proprio attraverso l'attivazione della procedura di stabilizzazione.

Inoltre la revoca è stata disposta nonostante i pareri contrari dei Revisori dei conti, del Responsabile del Settore economico-finanziario e del Segretario generale sulla scorta di dati concreti non contestati nella motivazione del provvedimento.

4. L'appello è affidato ad un unico motivo che contesta l'inesistenza di una valida motivazione poiché il Comune ha esplicitato e le ragioni di carattere economico sulle quali ha basato la mutata scelta in merito all'indizione della procedura di gara pubblica.

Non rileva a tal fine la mancata puntuale contestazione delle valutazioni degli organi tecnici e di controllo che non tengono conto delle mutate scelte di politica economica della nuova Giunta Comunale chiamata a fronteggiare situazioni inesistenti o comunque non valutabili in un momento storico precedente. Peraltro l'onere di motivare la decisione di agire in autotutela, l'annullamento d'ufficio di un pubblico concorso richiede una motivazione particolarmente puntuale solo quando il procedimento concorsuale si sia completato e perfezionato con l'intervento della presa d'atto della graduatoria.

Fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori, i partecipanti vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento non indennizzabile ex art. 21-quinquies L. n. 241 del 1990.

5. Il signor A.P. si è costituito in giudizio concludendo per il rigetto dell'appello.

6. L'appello non è fondato.

6.1. L'esistenza di un potere discrezionale dell'amministrazione comunale che consente di revocare un bando di concorso pubblico è circostanza pacifica; ma la revoca deve essere motivata poiché è necessario operare un bilanciamento tra le esigenze finanziarie del Comune e l'interesse legittimo dell'appellato che ha titolo per partecipare non ad un mero concorso pubblico bensì ad una procedura concorsuale di stabilizzazione prevista dall'art. 4, comma 6, D.L. n. 101 del 2013.

Non va dimenticato che l'ing. P., quasi senza soluzione di continuità, è stato un dipendente a tempo determinato del Comune dal 2000 al giugno 2016 ed il bando di concorso revocato dava atto dell'esigenza di assumere un tecnico part time a tempo indeterminato proprio perché il continuo rinnovo dell'incarico a tempo determinato aveva evidenziato che la necessità era stabile anche se non necessitava di un impegno full time.

L'imprescindibilità dello svolgimento delle mansioni svolte dall'appellato è dimostrata dalla delibera di giunta comunale del 3 aprile 2018 con cui veniva deciso di utilizzare un tecnico dipendente di altro Comune per sei ore settimanali salite nel tempo fino a diciotto per svolgere i medesimi compiti.

La motivazione circa le preminenti esigenze finanziarie che hanno fatto distogliere la disponibilità in bilancio per la copertura del posto messo a concorso non possono essere genericamente enunciate ma vanno descritte analiticamente altrimenti la motivazione è meramente apparente soprattutto tenuto conto del parere negativo della responsabile del servizio finanziario del Comune.

Oltretutto su tale parere negativo la delibera si sofferma in motivazione per spiegare le ragioni per cui poteva essere superato.

Non vi è stata, in conclusione, nessuna valutazione ponderata sempre necessaria quando si pone in essere un atto di autotutela oltretutto a notevole distanza di tempo dall'emanazione dell'atto revocato e la motivazione sulle ragioni per esercitare lo ius poenitendi sono espresse con una formula di stile.

7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il Comune a rifondere alla controparte le spese della presente fase di giudizio che liquida in € 3.000 (tremila) oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Conclusione

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2024, tenuta da remoto ai sensi dell'art. 87, comma 4 bis, c.p.a. con l'intervento dei magistrati:

Oreste Mario Caputo, Presidente FF

Giovanni Tulumello, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore

Roberta Ravasio, Consigliere